

Roma, 04.07.2014

Ufficio: DIR/PF

Protocollo: 201400003734/AG

Oggetto: Ministero della Salute – Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge

376/2000, nonché sull'attività di vigilanza svolta dalla Commissione per la vigilanza ed il

controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive – anno 2013

Circolare n. 8896

SS DOP 1 IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI

DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO

CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Ministero della Salute – Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge 376/2000 e sull'attività della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping

Il Ministero della Salute ha presentato al Parlamento la Relazione annuale sullo stato di attuazione della Legge 376/2000, nonché delle attività svolte dalla Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive (cfr all. 1).

In particolare, si evidenziano i seguenti aspetti:

- sulla base dei dati raccolti nel corso del 2013, è stato rilevato un aumento delle preparazioni allestite in farmacia e comunicate al Ministero della Salute. Anche nel corso di quest'anno le sostanze maggiormente prescritte sono quelle appartenenti alla classe dei diuretici ed agenti mascheranti (S5), a quella degli agenti anabolizzanti (S1) ed alla classe degli stimolanti (S6). Le suddette classi di principi attivi rappresentano da sole circa il 75% del totale delle dichiarazioni rilasciate dai farmacisti; tra questi principi attivi, i più utilizzati nel periodo 2007-2013 sono stati il deidroepiandrosterone e il testosterone (agenti anabolizzanti);

- il perdurante fenomeno del doping ha determinato la Commissione ad avviare sia specifiche iniziative finalizzate alla formazione delle categorie professionali maggiormente impegnate nella prevenzione (medici di medicina generale, pediatri e medici specialisti in medicina dello sport), sia campagne informative, rivolte ai cittadini, sul corretto uso degli integratori e dei prodotti c.d. salutistici e sugli effetti sulla salute, attraverso la rete delle farmacie sul territorio,;
- per quanto riguarda il sistema sanzionatorio e, in particolare, la fattispecie del commercio illegale di cui all'art. 9, comma 7, il Ministero ha evidenziato la necessità di eliminare, dal testo della norma, il riferimento alla necessità che tale reato sia commesso al di fuori dei canali ufficiali. Ciò in quanto "l'attuale formulazione lascia scoperta l'ipotesi del farmacista che, nello svolgimento della sua attività professionale, venda sottobanco sostanze e farmaci destinati a finalità non coincidenti, e anzi, alternative, rispetto a quelle codificate. Per tale configurabile condotta. infatti. è attualmente la fattispecie "procacciamento" delle sostanze dopanti, di cui al comma 1 dell'art. 9, con il paradosso inaccettabile, in relazione ad una congruente scala di valori, per cui il farmacista – trafficante verrebbe a fruire di un trattamento sanzionatorio più blando rispetto a quello di qualsiasi altro soggetto attivo-trafficante".

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO (Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE (Sen. Andrea Mandelli)

All. 1